



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 4 marzo 2022 n.27

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 determinati dalle gravi condizioni di instabilità dovute al conflitto insorto nello Stato di Ucraina tali da considerarsi di grave emergenza;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 28 febbraio 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

AZIONI UTILI A GARANTIRE LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE E INTRODUZIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1

(Misure restrittive utili a garantire la pace e la sicurezza internazionali)

1. Al fine di garantire la pace e la sicurezza nazionale e internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, può adottare con delibera misure restrittive anche in conformità ad analoghe misure adottate dall'Unione europea o da altro Stato.
2. Per quanto compatibili si applicano alle misure restrittive adottate ai sensi del precedente comma 1, le disposizioni di cui:
 - alla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;
 - alla Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
 - al Decreto 30 maggio 2006, n. 76 e successive modifiche;
 - alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;
 - alla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche;
 - alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche;
 - ad ogni altra normativa riferibile all'ambito della misura restrittiva.
3. Il Congresso di Stato, con la medesima delibera di cui al comma 1, individua le Autorità e le amministrazioni pubbliche competenti per settore, ai fini dell'applicazione e della verifica del rispetto delle misure restrittive. Alle medesime Autorità e amministrazioni pubbliche competono altresì i relativi poteri sanzionatori previsti dalle specifiche normative di settore.
4. La violazione delle misure restrittive è da considerarsi grave e sanzionata coerentemente alla normativa di settore, ferme restando eventuali conseguenze di natura civile o penale.
5. Qualora non sia già presente normativa di settore, la misura restrittiva può essere adottata sulla base di apposito atto normativo e per l'inadempimento della stessa può essere applicata la sanzione pecuniaria fino ad euro 1.000.000,00 dall'Autorità o amministrazione pubblica individuata ai sensi del comma 3.

6. Sono riconosciuti alle Autorità incaricate ai sensi del precedente terzo comma del presente Decreto Legge, i necessari poteri regolamentari per adottare le eventuali necessarie norme di coordinamento atte all'applicazione delle misure restrittive di cui al precedente comma 1, compresi i necessari poteri autorizzativi, di concessione di deroghe e di indicazione delle più opportune linee guida.

Art. 2

(Permessi di soggiorno provvisorio)

1. In via straordinaria e temporanea i cittadini stranieri di cittadinanza Ucraina attualmente zona di guerra in tutto il territorio nazionale che versano in situazioni di instabilità e pericolo, hanno facoltà di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, della durata di 3 mesi, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, esente dal versamento della somma prevista dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.
2. Il permesso di soggiorno provvisorio è rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - verificata la disponibilità di alloggio presso privati o strutture di accoglienza pubbliche/private.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 e ai minori da loro assistiti, è garantita a titolo gratuito l'assistenza sanitaria, socio sanitaria, il diritto all'istruzione e ulteriori servizi assistenziali ritenuti necessari per tutto il periodo di permanenza nelle forme e con le limitazioni previste dalle autorità settorialmente competenti.
4. Il richiedente il permesso deve formulare apposita domanda alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - esibendo passaporto e allegando i seguenti documenti:
 - 1 foto tessera;
 - copia del passaporto o altro documento di identità ritenuto valido dalla Gendarmeria.
5. I richiedenti il permesso di soggiorno provvisorio sono esentati dal possesso di visto in corso di validità.
6. Le risorse di cui al cap. n. 1-1-2020 "Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale" possono essere impiegate per finanziare la messa a disposizione di alloggi per l'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1 nonché la fornitura agli stessi di vitto e beni di prima necessità. Tali risorse possono essere integrate mediante somme derivanti da iniziative, anche in sinergia con associazioni ed enti privati, di raccolta fondi ai fini solidaristici coerenti con le finalità del presente Decreto - Legge.
7. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. I permessi di soggiorno provvisori già rilasciati di cui al presente articolo rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini